



L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Ristori **per il patrimonio edilizio abitativo** danneggiato dagli eventi metereologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023: **provvedimento di ammissibilità ed esclusione delle istanze di erogazione in via anticipata.**

## IL DIRETTORE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2122 dd. 29 dicembre 2023 con la quale sono state approvate le modalità per la concessione, erogazione e liquidazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata, al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili danneggiati dagli eventi metereologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023;

**Visto** il decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile n. DCR/8/PC/2024 dd.16 gennaio 2024 con il quale sono state adottate le modalità operative di cui agli allegati A e B alla già citata deliberazione della Giunta regionale n. 2122/2023 con alcune modifiche di natura non sostanziale;

**Dato atto** che, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento di competenza mediante pubblicazione di apposito avviso nella pagina dedicata del sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tenuto conto della forma di pubblicità più idonea in considerazione del numero di soggetti interessati;

**Visto** il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 4609/GRFVG dd. 7/2/2024 con il quale si è provveduto alla prima concessione dei ristori ai beneficiari individuati nell'allegato 1 al decreto stesso;

**Tenuto conto** di quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato B al citato decreto DCR/8/PC/2024 per il quale è ammessa l'erogazione in via anticipata del ristoro nella misura massima del 50% del ristoro concesso qualora maggiore o uguale a € 5.000,00, previa istanza attraverso il modulo comunicazioni IOL messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale e con le modalità ivi previste, nei seguenti casi:

- per i beneficiari che non hanno ricevuto indennizzi assicurativi al momento della richiesta sulle voci di spesa ammissibili;
- per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi al momento della richiesta sulle voci di spesa ammissibili ma che presentano, sulle stesse voci di spesa ammissibili, ulteriori importi non indennizzati per almeno € 5.000,00. In questo caso, l'anticipazione non potrà superare il 50% degli ulteriori importi di spesa ammissibile non indennizzati, fermo restando il limite del 50% del ristoro concesso.

**Viste** le istanze di anticipazione pervenute e acquisite al registro di protocollo generale GRFVG/GEN della Regione entro il **29/02/2024** per il tramite dell'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione e contenute **nell'allegato 1** al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che, nel caso di beneficiari di ristori concessi di importo almeno pari a 5.000 euro e che non abbiano già ottenuto indennizzi assicurativi sulle voci di spesa ammissibili, l'importo da riconoscere in anticipazione è pari al valore del ristoro concesso moltiplicato per la percentuale indicata dal richiedente nell'istanza di anticipazione entro il 50%;

**Considerato** che, nel caso di beneficiari di ristori concessi di importo almeno pari a 5.000 euro e che abbiano già ottenuto indennizzi assicurativi sulle voci di spesa ammissibili, l'importo da riconoscere in anticipazione va calcolato avendo anche riguardo alla spesa ammissibile riconosciuta nel decreto di concessione; e al fine di determinare gli ulteriori importi non indennizzati si considera il valore minore tra:

- la differenza tra la spesa ammissibile riconosciuta nel decreto di concessione e gli indennizzi assicurativi riferiti alle voci di spesa ammissibile dichiarati;
- gli ulteriori importi di spesa ammissibile non indennizzati dichiarati dal richiedente in sede di anticipo;

Qualora il valore degli ulteriori importi non indennizzati, come sopra definiti, sia maggiore o uguale a 5.000 euro, l'importo da riconoscere in anticipazione è pari al valore del ristoro concesso moltiplicato per la percentuale indicata dal richiedente entro il 50%, purchè non venga superato il limite del 50% degli ulteriori importi di spesa non indennizzati;

**Considerato** infine che, nel caso in cui il valore degli ulteriori importi non indennizzati sia inferiore a 5.000 euro, l'istanza di anticipo non può essere accolta;

**Preso atto** degli esiti dell'istruttoria esperita sulle istanze di anticipazione pervenute, in merito alla regolarità delle stesse e alla sussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta;

**Ritenuto**, pertanto, di dichiarare l'ammissibilità delle istanze di anticipazione di cui all'**allegato 2** al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, nelle misure nelle stesso indicate;

**Ritenuto**, altresì, di dichiarare l'esclusione delle istanze di anticipazione di cui all'**allegato 3** al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale per le motivazioni sinteticamente indicate nell'allegato stesso per ciascuna delle istanze;

**Dato atto** infine che le istanze di anticipazione contenute nell'allegato 1, non già incluse nell'allegato 2 o nell'allegato 3, sono in corso di istruttoria e saranno definite con successivi provvedimenti;

**Ritenuto**, infine, di trasmettere il presente provvedimento al Fondo regionale per la protezione civile per gli adempimenti relativi alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento delle somme di cui all'allegato 2

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000 n.7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPREg. n. 277/2004 e s.m.i.;

**Vista** la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

**Vista** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**Tutto ciò premesso,**

## **DECRETA**

Per le motivazioni di cui in premessa ed in relazione ai procedimenti di ristoro per danni **al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili** a seguito degli eventi metereologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023:

1. di prendere atto delle istanze di anticipazione pervenute e acquisite al registro di protocollo generale GRFVG/GEN della Regione dal 22/02/2024 al 29/02/2024 per il tramite dell'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione e contenute **nell'allegato 1** al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale
2. di dichiarare l'ammissibilità delle istanze di anticipazione di cui **all'allegato 2** al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale nelle misure nelle stesso indicate;
3. di dichiarare l'esclusione delle istanze di anticipazione di cui **all'allegato 3** al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale per le motivazioni sinteticamente indicate nell'allegato stesso per ciascuna delle istanze;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Fondo regionale per la protezione civile per gli adempimenti relativi alla liquidazione , all'ordinazione e al pagamento delle somme di cui all'allegato 2;
5. di dare atto che la legittimità della procedura di riconoscimento e della liquidazione dell'anticipazione ai singoli richiedenti con il presente decreto è condizionata al rispetto, da parte del beneficiario, delle condizioni e dei termini previsti dalle modalità attuative di cui al decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile n. DCR/8/PC/2024 dd.16 gennaio 2024;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella pagina dedicata del sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; tale forma di pubblicità assume valore di comunicazione ai singoli che hanno facoltà di trasmettere eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla predetta pubblicazione all'indirizzo pec territorio@certregione.fvg.it oppure all'indirizzo peo maltempo2023privati@regione.fvg.it;
7. avverso il presente provvedimento è possibile proporre impugnazione innanzi al Giudice competente nei termini previsti dalla normativa vigente.

**Il Direttore Centrale**  
dott.ssa Magda Uliana  
(firmato digitalmente)

Responsabile dell'istruttoria:  
arch. Amanda Burelli  
Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione  
urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture  
per l'istruzione